

**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana

Sezione Autorizzazioni Ambientali

ATTO DIRIGENZIALE

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	Sezione Autorizzazioni Ambientali
Tipo materia	ALTRO
Materia	ALTRO
Sotto Materia	ALTRO
Riservato	NO
Pubblicazione integrale	NO
Obblighi D.Lgs 33/2013	NO
Tipologia	Nessuno
Adempimenti di inventariazione	NO

N. 00348 del 16/07/2024 del Registro delle Determinazioni della AOO 089

Codice CIFRA (Identificativo Proposta): 089/DIR/2024/00364

OGGETTO: [ID VIP 10195] - Parco eolico denominato "Wind 1", costituito da 8 aerogeneratori di potenza unitaria di 6,8 MW, per una potenza complessiva d'impianto pari a 54,4 MW, da realizzarsi nel Comune di Foggia (FG) in località "Cantone", incluse le relative opere di connessione alla RTN ricadenti anche nel Comune di Lucera (FG).

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Proponente: Progetto UNO S.r.l.





Il giorno 16/07/2024, in Bari,

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante “Codice dell’Amministrazione Digitale”;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante “codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., “Codice in materia di protezione dei dati personali ((, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE))”;
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante “Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0"”;
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante “D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati”;
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante “Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”, con la quale è stato conferito all’Ing. Giuseppe Angelini l’incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;



- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto “Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”;

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”, che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”;
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, emanato in attuazione dell'art 12 del



- D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- il D.M. 21 giugno 2024 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
 - di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all'art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l'altro, l'individuazione di:
 - superfici a aree idonee: le aree in cui e' previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalita' stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l'art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato "Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee", dispone, tra l'altro, che:
 - sia mantenuto fermo quanto previsto dall'art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
 - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneità di



- aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
- siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- debba essere contemperata la necessità di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto "*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*" il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attività istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale";

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 162937 del 12.10.2023, acquisita in data 17.10.2023 al prot. n. 17372 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento";
- con nota prot. n. 17455 del 17.10.2023 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi, allegati alla presente determinazione, relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 18231 del 26.10.2023, con la quale il Comune di Foggia ha espresso parere favorevole con prescrizioni;
- nota prot. n. 18373 del 30.10.2023, con la quale A.R.P.A. Puglia, D.A.P. Foggia, ha espresso valutazione tecnica non favorevole;
- nota prot. n. 19930 del 21.11.2023, con la quale il Comune di Lucera ha espresso parere favorevole sotto il profilo urbanistico;
- nota prot. n. 19091 del 10.11.2023, con la quale il Servizio Territoriale di Foggia ha espresso parere favorevole per quanto previsto dal R.R. 24/2010, ad eccezione dell'aerogeneratore n. A1 Foglio 26 part.IIIa 181 Foggia, poichè ricade tra le superfici coltivate a "biologico".



RITENUTO che:

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito non favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 10195, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio non favorevole di compatibilità ambientale relativo al Parco eolico denominato "Wind 1", costituito da 8 aerogeneratori di potenza unitaria di 6,8 MW, per una potenza complessiva d'impianto pari a 54,4 MW, da realizzarsi nel Comune di Foggia (FG) in località "Cantone", incluse le relative opere di connessione alla RTN ricadenti anche nel Comune di Lucera (FG), in oggetto epigrafato, proposto dalla società "Progetto UNO" S.r.l., tenuto conto dei contributi pervenuti e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.



Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)

Relazione tecnica ID VIP 10195.pdf - 8df57bc03999e3074eed5bcdfed3e1f7b6e619d9346d4604e91ff370fc030c6

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti
PNRR
Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca
Giuseppe Angelini

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto
ID_VIP 10195

Tipologia di progetto: Eolico
Potenza: 54,4 MW
Ubicazione: Foggia
Proponente: Progetto UNO S.r.l.

RILIEVI PRELIMINARI

Il progetto prevede l'installazione di 8 aerogeneratori dimensioni (denominati da A1 ad A8) nel territorio comunale di **Foggia** con opere per la connessione dell'impianto che interessano anche il territorio comunale di **Lucera** (FG).

IDONEITÀ DELL'AREA

Verifiche ai sensi dell'art. 20, co.8, D.Lgs. n.199/2021

L'area dell'impianto sopra indicata **NON** rientra nelle casistiche di cui all'art. 20, co.8, D.Lgs..199/2021, in quanto:

- Nell'area interessata **non** sono già installati impianti della stessa fonte (lett. a)
- **non** ricade in un sito oggetto di bonifica (lett.b)
- **non** interessa cave o miniere (lett.c)
- **non** è nella disponibilità di gestori di infrastrutture ferroviarie, autostradali (lett. c bis) società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, (lett.c bis 1)
- **ricade** nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela (3000 metri per gli impianti eolici, lett. c quater), tra i quali, con riferimento all'elaborato grafico di fig. 1, si rilevano:
 1. **Vincoli archeologici:** Arpi - ARC0499, ARC0500 ARC0501, ARC0502, vincolo diretto del 15/11/1990 istituito ai sensi della L. 1089; Segnalazioni Architettoniche : Masseria dell'Arpetta SP315_FG, Posta Arpetta SP315
 2. Segnalazione Architettonica: Mass. San Nicola d'Arpi, FG002511 e FG002512
 3. Segnalazione architettonica: FG002504, MASSERIA POPPI,
 4. Segnalazione Architettonica: Posta Poppi
 5. Segnalazione architettonica: FG002501, MASSERIA CANTONE, Posta Cantone
 6. Segnalazione architettonica: FG002499, MASSERIA DUANERA 1,
 7. Segnalazione architettonica: FG002495, MASSERIA GIULIANI,
 8. Segnalazione architettonica: FG002497, MASSERIA BELVEDERE,
 9. Segnalazione architettonica: FG002498, MASSERIA PASSO DI CORVO,
 10. Traturello Foggia Sannicandro, n. 86
 11. Torrente Salsola e Fiumara di Alberona, FG0059, R.d. 20/12/1914 n. 6441 in G.U. n.93 del 13/04/1915
 12. Paesaggio rurale
 13. Torrente Celone, FG0048, R.d. 20/12/1914 n. 6441 in G.U. n.93 del 13/04/1915
 14. Torrente Laccio, TORR14, Tutelato ex lege come fiume o torrente
 15. Area a rischio archeologico Passo di Corvo, FG02189




Fig. 1 - Ubicazione degli aerogeneratori rispetto alle aree sottoposte a tutela (PPTR)

L'aerogeneratore A8 e la cabina utente ricadono in prossimità del complesso di Masseria cantone.

La cabina utente interessa il tratturo Foggia Sannicandro.

Verifiche ai sensi del RR 24/2010

Come osservabile nella successiva fig. 2, nessun aerogeneratore ricade in area indicata come *non idonea* ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010.

Due aerogeneratori sono molto vicini ad un'area interessata da pericolosità idraulica, la stazione di utenza è indicata in corrispondenza di un tratturo.




Fig. 2 - Ubicazione dell'impianto rispetto alle aree non idonee ex RR 24/2010

MODALITÀ DI INSERIMENTO DELL'IMPIANTO NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO

In merito ai requisiti di corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, di cui al **punto 16 del D.M. 10-9-2010**, si evidenzia l'**assenza** dei seguenti requisiti che sono considerati, in generale, elementi per la valutazione positiva dei progetti:

- a) **non** è comprovata con l'adesione del progettista ai sistemi di gestione della qualità (ISO 9000) e ai sistemi di gestione ambientale (ISO 14000 e/o EMAS);
- b) **non** è prevista la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili.
- c) **non** è esplicitamente documentato il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili
- d) **non** è previsto il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche;
- e) **assenza** di integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio;
- f) il progetto **non** riguarda la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi,
- g) **assente** il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future;

Per ciò che riguarda l'"effetto selva", il vento prevalente indicato nello "Studio di Producibilità" proviene da Nord-ovest (direzione 300° circa rispetto al Nord), in direzione quasi ortogonale rispetto all'allineamento degli aerogeneratori A1-A2-A3 e A7-A8 che costituiscono approssimativamente due file parallele. Considerato che gli aerogeneratori previsti hanno rotore di diametro 172 m, la distanza tra gli aerogeneratori A1-A2-A3 (circa 520m) è pari a 3D (tre diametri di rotore) mentre la distanza

tra le due file parallele è di circa 3,7D, **insufficiente** secondo quanto previsto dall'Allegato 4 al D.M. 10-9-2010, che prevede che una mitigazione dell'impatto sul paesaggio "possa essere ottenuta con il criterio di assumere una distanza minima tra le macchine di 5-7 diametri sulla direzione prevalente del vento". Le distanze tra gli aerogeneratori A1 e A8 e A3 ed A7 sono comunque inferiori a 5D, vedi schema di figura 3.




Fig. 3 - Distanze interturbina espresse in diametri rotore, area effettiva spazzata dai rotori

La Valutazione previsionale d'**impatto acustico** si basa su numerosi rilievi fonometrici ed individua i ricettori più prossimi, per ciascuno dei quali individua l'impatto acustico atteso mediante elaborazioni sviluppate con adeguati supporti di calcolo. Tuttavia, l'analisi esclude a priori dalle valutazioni una serie di potenziali recettori, sulla base del fatto che non risultano censiti in catasto. Come correttamente rilevato dal proponente, "si definisce *ambiente abitativo*", secondo l'Allegato A – DPCM 01/03/91 e l'art. 2 della L.Q. 447/95, ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o comunità ed utilizzato per le diverse attività umane" a prescindere dal fatto che tale edificio sia accatastato. Si suggerisce un approfondimento, in quanto potrebbe trattarsi di fabbricati rurali in corso di accatastamento.

Lo Studio Evolutivo dell'Ombra indotta dagli aereogeneratori - **Shadow flickering** - è eseguita con strumenti software adeguati. Dall'analisi degli allegati al documento emerge che uno dei recettori individuati (punto C in prossimità masseria Volpicella) subisce il fenomeno dell'ombreggiamento alternato per più di 100 ore/anno (valore considerato in altri Paesi come limite).

OSSERVAZIONI E CONCLUSIONI

L'area non ricade tra quelle classificate come idonee ai sensi dell'art. 20 comma 8 Dlgs 199/2021, ma neppure in area non idonea all'installazione di impianti FER ai sensi del Regolamento Regionale n. 24 del 2010.

Il progetto non evidenzia requisiti di corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio e sul territorio che costituiscono elemento di valutazione positiva ai sensi DM 10-9-2010 punto 16 lettera c.

Il layout dell'impianto si sviluppa a circa 1,5 km a Nord del complesso archeologico di Arpi, alcuni generatori e la cabina utente vicini ad aree oggetto di segnalazione architettonica, due aerogeneratori sono prossimi ad area con pericolosità idraulica.

La distanza tra gli aerogeneratori è insufficiente ad evitare l'effetto selva (affollamento eccessivo).

La valutazione acustica previsionale andrebbe approfondita per meglio considerare ulteriori possibili recettori, esclusi dall'indagine.

Sul recettore C si producono più di 100 ore/anno di ombreggiamento alternato.



Comune di Foggia

Area 7

Servizio Ambiente e Sicurezza

Via Protano – 71122 Foggia

PEC: ambiente@cert.comune.foggia.it

Spett. le:

Regione Puglia
Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana
Sezione Autorizzazioni ambientali

Via Gentile, 52

70126 Bari (BA)

pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: [ID VIP 10195] Parco eolico denominato "Wind 1", costituito da 8 aerogeneratori di potenza unitaria di 6,8 MW, per una potenza complessiva d'impianto pari a 54,4 MW, da realizzarsi nel Comune di Foggia (FG) in località "Cantone", incluse le relative opere di connessione alla RTN ricadenti anche nel Comune di Lucera (FG)

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.

Proponente: UNO S.r.l.

riscontro Vs nota Prot r_puglia/AOO_089-10/10/2023/17455

PARERE PRELIMINARE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI

Premesso che:

il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con nota prot. n. 162937 del 12/10/2023, assunta al protocollo generale del Comune di Foggia al n. 109289 del 12/10/2023, comunicava la procedibilità dell'istanza in oggetto, e l'avvenuta pubblicazione sul proprio sito web del Progetto, documentazione e dell'avviso al pubblico ai sensi degli art. 22 e 23 comma 1 del D.lgs. 152/2006, precisando che, ai sensi dell'art. 27 comma 6 del suddetto Decreto, dalla data della comunicazione di pubblicazione dell'avviso al pubblico decorreva il termine di 30 giorni entro il quale chiunque avesse interesse avrebbe potuto presentare le proprie osservazioni in merito alla Valutazione di Impatto Ambientale.

Con nota prot. R_puglia/AOO_089-12/10/2023/17455, assunta la protocollo generale di questa Amministrazione al n. 111337 del 18/10/2023, la Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Sezione Autorizzazioni Ambientali, invitava questa Amministrazione, tra le altre, ad esprimere il proprio parere di competenza nel termine di 15 giorni dal ricevimento della nota medesima.

preso atto della documentazione relativa al Progetto definitivo, allo Studio di Impatto Ambientale, alla Sintesi non tecnica pubblicata sul sito web della Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del MiTE all'indirizzo: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/10233/15085>;

preso e dato atto che:

la Legge 23 agosto 2004 n. 239 prevede che "...*gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti hanno diritto di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale...*";

l'art. 1 c. 2 della legge regione Puglia 7 novembre 2022 n. 28 stabilisce che: "...*sono dovute misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale a carico dei proponenti, dei produttori, dei vettori e dei gestori di impianti e infrastrutture energetiche sul territorio pugliese...*";

la deliberazione della commissione straordinaria con i poteri del consiglio comunale n. 115 del 29/08/2023 "Impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non destinati all'autoconsumo. Compensazioni ambientali di cui al d. m. 10/09/2010. Indirizzi e modalità applicative per il territorio comunale della città di Foggia." definisce gli indirizzi procedurali per l'individuazione delle misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale dovute a favore del Comune di Foggia;

dato atto che dalle disposizioni normative nazionali si è determinata una elevata concentrazione territoriale di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale, in special modo di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;

visti:

gli artt. 8 c. 2bis, nonché 24 e 25 del d.lgs. 152/20006 e ss.mm.ii.;

l'art. 8 della L.R. Puglia n. 26/2022

il D.M. 10-9-2010 del Ministero dello sviluppo Economico "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 settembre 2010, n. 219";

la L.R. Puglia n. 28/2022;

la deliberazione della commissione straordinaria con i poteri del consiglio comunale n. 115 del 29/08/2023;

considerato assolutamente inderogabile che venga predisposto dall'azienda proponente il progetto, un idoneo prospetto inerente alle compensazioni previste dalla L. 23 agosto 2004 n. 239 e dal D.M. 10.09.2010, anche secondo il dettato della L.R. Puglia 7 novembre 2022 n. 28 e della citata deliberazione n. 115 del 29/08/2023;

ritenuto pertanto di poter esprimere, in merito alla realizzazione della proposta di cui all'oggetto, la posizione dell'amministrazione comunale;

Il dirigente del Servizio Ambiente e Sviluppo Sostenibile del Comune di Foggia

Esprime, in merito alla realizzazione della proposta, per quanto attiene le opere ricadenti nell'ambito territoriale del comune di Foggia come da documentazione tecnica presentata, **parere favorevole con la prescrizione**, a cura ed obbligo dell'azienda proponente, della redazione ed esecuzione di un idoneo progetto inerente alle compensazioni ambientali, secondo il dettato della deliberazione della commissione straordinaria con i poteri del consiglio comunale n. 115 del 29/08/2023.

Restano fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le autorizzazioni, permessi, nulla osta, comunque denominati, di competenza di altri Enti.

Il Funzionario
ing. Giuseppe Sarli



Il Dirigente
Ing. Saverio Pio Longo



REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

p.c.
Direttore Generale ARPA Puglia
Avv. Vito Bruno

Direttore Scientifico ARPA Puglia
Dott. ing. Vincenzo Campanaro

Oggetto: *ID VIP 10195- Parco eolico denominato "Wind 1", costituito da 8 aerogeneratori di potenza unitaria di 6,8 MW, per una potenza complessiva d'impianto pari a 54,4 MW, da realizzarsi nel Comune di Foggia (FG) in località "Cantone", incluse le relative opere di connessione alla RTN ricadenti anche nel Comune di Lucera (FG).*

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.

Società proponente: Progetto I S.r.l.

Premesso che:

- Con nota acquisita al protocollo ARPA n.69004 del 18-10-2023, codesto Servizio "Autorizzazioni Ambientali" comunicava la partecipazione di questo dipartimento nell'istruttoria relativa al procedimento in oggetto.
- Il presente contributo alla valutazione viene reso per le competenze in tema di emissioni nell'ambiente.

Visto e considerato quanto stabilito nei seguenti riferimenti legislativi:

- l'art. 146, comma 5 e 6 del D.Lgs. 22-1-2004 n.42 e s.m.i
- l'art. 13, comma 1 della L. 6-12-1991n. 394
- l'art. 9 comma 3 e art. 21, comma 7 del D.P.R. n.120/2017
- l'art. 6, comma 6, della L.R. 11/2001 e s.m.i.
- l'art. 6, comma 4bis della L.R. 11/2001 e s.m.i
- l'art. 28 della L.R. 11/2001 e s.m.i.
- l'art. 32 della legge n. 833/1978 e l'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998
- l'art. 27 del D.P.R. 380/2001

Preso atto:

- Che il progetto sinteticamente consiste nella realizzazione di un parco eolico costituito da 8 turbine della potenza massima di circa 6,8 MW, per complessivi 54,4 MW, da installare nel Comune di Foggia, oltre le relative opere di connessione alla RTN che interessano anche il Comune di Lucera (FG).
- Le caratteristiche degli aerogeneratori utilizzati per la progettazione sono: marca Vestas, modello V172, con potenza unitaria pari a 6,8 MW, altezza al mozzo pari a 114 m, e diametro rotorico pari a 172 m, altezza complessiva di m.200, velocità nominale dichiarata in relazione dal proponente 12,1 giri /min.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 - Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Dipartimento Provinciale di Foggia

Servizi Territoriali
Via Giuseppe Rosatii, 139 – FOGGIA
Tel. 0881 316200
e-mail: dap.fg@arpa.puglia.it



Valutata la documentazione progettuale acquisita dal sito ministeriale per quanto sopra evidenziato e per quanto di competenza relativamente agli aspetti emissivi del nell'ambiente, si rileva quanto segue:

1. La documentazione tecnica fa riferimento all'aerogeneratore marca Vestas, modello V172, con potenza unitaria pari a 6,8 MW, altezza al mozzo pari a 114 m, e diametro rotorico pari a 172 m, altezza complessiva di m.200 e velocità di rotazione di circa 12,1 rpm. La definizione del tipo di aerogeneratore nelle sue caratteristiche principali implica una precisa valutazione acustica, della gittata, delle distanze reciproche tra aerogeneratori o delle distanze di quest'ultimi da ricettori e strade. Pertanto, qualora l'impianto sia autorizzato, in fase realizzativa non potrà essere installato un altro tipo di aerogeneratore, pena la perdita di validità della progettazione e di conseguenza della presente valutazione tecnica. Dunque devono essere necessariamente stabilite, e mantenute in fase di realizzazione, le caratteristiche legate al modello di aerogeneratore scelto (e non solo alla marca) e per questo indicate nella eventuale autorizzazione. Diversamente la progettazione risulta vanificata e anche la presente valutazione.
2. Il calcolo della gittata massima risulta effettuato al variare dell'angolo di lancio, ma risulta affetto da errori, ad esempio "rg" assume il valore di 25,33 e non 28,67 perché "D" è la distanza del centro rotore dal baricentro del pezzo che si stacca. Di conseguenza tutti i valori funzione di "rg" sono errati. Altri errori si riscontrano nell'applicazione della formula con conseguenza che la gittata massima assume ben altri valori, circa tre volte superiore. Inoltre, il calcolo viene effettuato per un valore del numero di giri al minuto di 12,1 rpm che rappresenta la velocità nominale dell'aerogeneratore non quella massima come indicato nella relazione tecnica. Pertanto quanto affermato relativamente al fatto che la gittata massima sarà sicuramente inferiore non è realistico, ma se mai potrebbe verificarsi il contrario. Applicando correttamente i calcoli il valore della gittata massima, pur considerando un rpm di 12,1 e una riduzione della velocità media del frammento in volo per passare dal valore teorico al valore realistico, è nell'ordine di oltre 650 metri che si ottiene per un angolo di lancio di 55 gradi. Pertanto non viene considerata la gittata massima per l'aerogeneratore che si intende installare e che cautelativamente deve fornire la distanza minima di sicurezza da strade e ricettori. Dunque sia il calcolo della gittata massima che la verifica delle distanze da questi ultimi risultano prive di verifica pregiudicano la sicurezza delle persone e, dunque, si esprime una valutazione non favorevole.
 Gli aspetti della sicurezza richiamati anche dal DM 10-9-2010 non possono essere sottovalutati e devono, pertanto, porsi in condizioni realisticamente accettabili e concretamente dimostrabili al fine di determinare **la gittata massima** nelle condizioni peggiori anche in relazione alle condizioni meteorologiche estreme del sito. In tale ipotesi occorre formulare l'analisi mediante il calcolo con l'equazione del moto complesso al variare dell'angolo di lancio per l'aerogeneratore che realmente si intende installare. Si evidenzia inoltre che le valutazioni in genere sono scese da ogni qualsivoglia analisi del contesto territoriale il quale potrebbe soltanto aumentare il rischio associato alla probabilità di gittata, in considerazione delle caratteristiche orografiche di elezione tipiche degli aerogeneratori. A questo proposito è necessario richiamare il principio di precauzione ai sensi dell'art. 3ter del D.Lgs 152/06. Infatti nel caso in specie si applicano le tre condizioni per cui è giustificato il ricorso al principio di precauzione, ovvero:
 - l'identificazione degli effetti potenzialmente negativi;
 - la valutazione dei dati scientifici disponibili;
 - l'ampiezza dell'incertezza scientifica.
3. In assenza del calcolo della gittata massima non risulta dimostrata la conformità del parco eolico al DM 10-9-2010. In particolare non risulta dimostrato che non vi siano pericoli per i ricettori e le strade più prossime agli aerogeneratori.
4. Non risulta effettuata la verifica delle distanze reciproche tra aerogeneratori dello stesso parco eolico ed eventualmente con altri aerogeneratori già installati o autorizzati.
5. Una criticità ambientale che spesso sfocia in proteste da parte della popolazione è l'impatto acustico. Nella valutazione prodotta le misure di rumore residuo (o di fondo) non sempre sono effettuate in

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460111 - Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
 C.F. e P. IVA. 05830420724

Dipartimento Provinciale di Foggia

Servizi Territoriali
 Via Giuseppe Rosatii, 139 – FOGGIA
 Tel. 0881 316200
 e-mail: dap.fg@arpa.puglia.it



corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità (art.2 DPCP 14-11-2007) cioè in prossimità delle facciate dei ricettori sensibili (aree gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici, luoghi adibiti a permanenze non inferiori a 4 ore giornaliere). Non è dato sapere le distanze degli aerogeneratori dai ricettori più prossimi. La Legge 447/95 (art.2 punto 1 comma f) nel definire "il valore limite di immissione" indica: "valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori". Nella valutazione prodotta si riscontrano superamenti del valore limite per criterio differenziale presso il ricettore R11.

6. Lo studio dell'evoluzione dell'ombra giornaliera non esclude possibili problematiche di effetto "flicker" su ricettori.
7. La proposta progettuale si inserisce in un contesto territoriale già caratterizzato dalla presenza di altri parchi eolici in esercizio. Gli impatti cumulativi in un'area buffer pari a 50 volte l'altezza massima degli aerogeneratori evidenziano presenza di altri aerogeneratori in un'area non esente da vincoli e per questo caratterizzata da precise forme di tutela ambientale che rendono più complesso l'inserimento dell'impianto in relazione all'impatto diretto e indiretto.
8. Se pure prematuro in tale fase procedimentale occorre far presente che il D.M. 10-9-2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" prevede al punto 14.15 della parte III che: "Le amministrazioni competenti determinano in sede di riunione di conferenza di servizi eventuali misure di compensazione a favore dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche, in conformità ai criteri di cui all'Allegato 2". Lo stesso D.M. all'allegato 2, punto 3, prevede che: "L'autorizzazione unica comprende indicazioni dettagliate sull'entità delle misure compensative e sulle modalità con cui il proponente provvede ad attuare le misure compensative, pena la decadenza dell'autorizzazione unica". Si prescrive che in fase di A.U. siano concordate con l'amministrazione competente le misure compensative, di cui al punto 14.15 della parte III, nella misura del 3% dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto. Interventi finalizzati a contenere gli effetti negativi correlati ad alcune fra le maggiori criticità presenti nel territorio provinciale.
9. I criteri di valutazione per analisi degli impatti ambientali che sono stati adottati nell'espressione della presente valutazione tecnica si fondano nel rispetto del **principio dell'azione ambientale** recepito all'art.3-ter del D.Lgs. 152/96 e s.m.i., nonché in ragione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del Trattato CE, "in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l'ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione".

Pertanto, per quanto di competenza e per tutto quanto sopra esposto, anche la semplice possibilità di un'alterazione negativa dell'ambiente va considerata un ragionevole motivo di opposizione alla realizzazione eliminando fattori di rischio che, con riferimento alle peculiarità dell'area, possono implicare l'eventualità di eventi lesivi per l'ambiente e la salute della popolazione.

Per tutto quanto sopra riportato, allo stato attuale, si esprime una valutazione non favorevole. Il presente contributo valutativo è rilasciato, per quanto di competenza, quale atto endoprocedimentale, sono fatti salvi i diritti dei terzi, le determinazioni degli altri Enti competenti e la titolarità di codesta Autorità Competente per quanto attiene la valutazione complessiva e/o il rilascio del provvedimento finale.

Il Direttore del Servizio Territoriale

Direttore DAP

Ing. Giovanni Napolitano

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 - Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

Dipartimento Provinciale di Foggia

Servizi Territoriali

Via Giuseppe Rosatii, 139 - FOGGIA

Tel. 0881 316200

e-mail: dap.fg@arpa.puglia.it



COMUNE DI LUCERA

Provincia di Foggia

V SETTORE

RACCOMANDATA A MEZZO PEC

Prot. n.

del

31 OTT 2023

Lucera, li

Al Ministero dell'Ambiente
e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V -Procedure di Valutazione VIA e VAS
Via Cristoforo Colombo n. 44
00147 Roma
pec: va@pec.mite.gov.it

Alla Regione Puglia
Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Via Gentile n. 52
70126 BARI
Pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Al Sindaco del Comune di LUCERA
Avv. Giuseppe PITTA
SEDE

All'Assessore all'Ambiente
avv. Claudio VENDITTI
SEDE

All'Assessore alle Attività Produttive
Avv. Maria BARBARO
SEDE

OGGETTO: : [ID_:10195] Procedura di Valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 152/2006 relativa al progetto di un impianto eolico denominato "Wind 1", costituito da 8 aerogeneratori di potenza unitaria di 6,8 MW, per una potenza complessiva di impianto pari a 54,4 MW, da realizzarsi nel Comune di Foggia (FG) in località "Cantone", incluse le relative opere di connessione alla RTN ricadenti nel Comune di Lucera (FG).

Proponente: Progetto UNO srl.


Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento.

PARERE DI COMPETENZA.

IL DIRIGENTE DEL V SETTORE

Premesso che:

- ✓ con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- ✓ con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- ✓ la Legge 1° giugno 2002 n. 120 ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;



Pietro Javio



COMUNE DI LUCERA

Provincia di Foggia

V SETTORE

- ✓ la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha revisionato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- ✓ il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ✓ ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- ✓ la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- ✓ la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23/01/2007 ha stabilito le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- ✓ il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- ✓ la Giunta Regionale con provvedimento n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli "Oneri Istruttori";
- ✓ la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha stabilito la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- ✓ la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- ✓ l'art. 4 e l'art. 5 del Decreto Legislativo n. 28/2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" disciplinano le procedure amministrative per la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
- ✓ la Regione con L.R. n.25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili";
- ✓ in virtù del quadro normativo in materia di impianti alimentati da FER, la costruzione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili devono ispirarsi al rispetto dell'ambiente e del territorio, evitando ogni genere di danno e pericolo, valutati anche in ottica preventiva e cautelare, nonché di





COMUNE DI LUCERA

Provincia di Foggia

V SETTORE

rispetto del progetto autorizzato e della normativa vigente e finalizzati anche alla migliore mitigazione estetica dell'intervento;

- ✓ i criteri per la regolamentazione delle suddette misure di compensazione si rinviengono nell'allegato 2 del D.M. 10.09.2010 recante le "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
- ✓ il D.M. 30.03.2015 ha introdotto le "linee guida per la Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e delle Province autonome";

CONSIDERATO che:

- La definizione di aree inleggibili, rispondenti a criteri definiti, costituisce un filtro preliminare rispetto a quello determinato dalla valutazione dei singoli impianti; in tal modo si ritiene che si crei, a priori, una maggior consapevolezza riguardo alle trasformazioni del territorio derivanti dalla installazione degli impianti eolici/fotovoltaici, con le relative opere infrastrutturali senza aspettare che tale consapevolezza si crei a posteriori, mano a mano che gli impianti vengono realizzati;
- Tra l'altro, l'elevato numero di proposte d'insediamento nel Comune Di Lucera e nei Comuni limitrofi non consente una idonea valutazione ambientale (V.I.A.) in ambito PNRR-PNIEC- PAU, se la stessa viene effettuata esclusivamente su progetti singoli e, pertanto, non in grado di intercettare criticità legate ad effetti cumulativi derivanti dalla presenza di più impianti in siti limitrofi;

DATO ATTO che:

- E' interesse dell'Amministrazione Comunale, salvaguardare, il territorio comunale da tali tipologie di impianti, anche se nel caso di specie consistenti nella realizzazione di sole opere connesse nel Comune di Lucera;
- Il rilevante numero di proposte presentate, così come il numero complessivo di aerogeneratori/fotovoltaici che le sottendono, necessita di un'attenzione particolare da parte di codesta struttura Ministeriale/Regionale mediante l'attivazione di una procedura di Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti;


VISTA la nota del 12.10.2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione Generale Valutazioni Ambientali -Divisione V -Procedure di Valutazione VIA e VAS -Roma, acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 45628 con la quale trasmetteva la comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento per le opere di cui all'oggetto;

VISTA la nota del 17.10.2023 del Ministero della Cultura -Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza -Roma, acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 46580 trasmessa per conoscenza a questo Ente, con la quale chiedeva agli Enti di competenza pareri endoprocedimentali , richiesta contributi istruttori per l'impianto in oggetto, contestualmente allegava la nota del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica -Roma.;


VISTA la nota del 17.10.2023 della Regione Puglia- Dipartimento Ambiente, Paesaggio , Qualità Urbana - Sezione Autorizzazioni Ambientali- Bari, acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 46641 con la quale chiedeva un parere di competenza per le opere di cui trattasi;

Considerato che dalla relazione tecnica allegata al progetto si evince che:

- la Società proponente intende realizzare un impianto eolico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, costituito da n. 8 aerogeneratori ed una parte dell'elettrodotto, ciascuno di potenza nominale pari a 6,8 MW per una potenza complessiva di 54,4 MW, da realizzarsi nel territorio comunale di Foggia,



Pietro Jasso



COMUNE DI LUCERA

Provincia di Foggia

V SETTORE

mentre nel territorio del Comune di Lucera sarà realizzata la restante parte del cavidotto esterno e la sottostazione di consegna sul Foglio di mappa n. 38;

ACCERTATO che il cavidotto e le opere connesse ricadenti nel Comune di Lucera, in relazione al PUG approvato con D. C. C. n. 74 del 15.11.2016, ricadono/interferiscono/lambiscono i seguenti contesti e invariati strutturali:

- "CRA.df"- Contesto rurale con prevalente funzione agricola definita (art. 23.2 del PUG vigente);
- "CRA.ar" - Contesti rurali con prevalente funzione agricola di riserva (art. 23.1 del PUG vigente);
- "CRV.re"- Contesto rurale con prevalente valore ambientale, ecologico e paesaggistico -Rete Ecologica (art. 21.1 del PUG vigente);
- "CRM.sb"- Contesto rurale multifunzionale dei borghi di Palmori e di San Giusto (art. 22.4 del PUG vigente);
- "CRM.br"- Contesto rurale multifunzionale della bonifica e della riforma agraria (art. 22.1 del PUG vigente);
- "UCP.re"-Invariante strutturale del sistema idrogeomorfologico : Reticolo idrografico di connessione della R.E.R. (art. 15.3 del PUG vigente);
- "BP.ap"- Invariante strutturale del sistema idrogeomorfologico: Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (art. 15.2 del PUG vigente; art. 46 del PPTR);
- "UCP.ss"-Invariante strutturale del sistema storico-architettonico: Stratificazione insediativa -siti storico culturale (art. 17.9 del PUG vigente);
- "UCP.as"- Invariante strutturale del sistema storico-architettonico: Area annessa alla stratificazione insediativa – siti storico culturale (at. 17.10 del PUG vigente);
- "UCP.ra"- Invariante strutturale del sistema storico-architettonico: Aree a rischio archeologico (art. 17.8 del PUG vigente- Villaggio Neolitico);
- "A.P."- Interventi consentiti nelle aree ad alta pericolosità idraulica (art. 7 delle NTA del PAI-Puglia);
- "M.P."- Interventi consentiti nelle aree a media pericolosità idraulica (art. 8 delle NTA del PAI-Puglia);
- "B.P."- Interventi consentiti nelle aree a bassa pericolosità idraulica (art. 9 delle NTA del PAI-Puglia);
- parte del percorso del cavidotto interferisce anche con:
 - Armature Infrastrutturale: Strada Provinciale; Strade comunali; gasdotto interrato; linea elettrica aerea nuda;
 - proprietà private;

per i vincoli di cui sopra è necessario acquisire i relativi pareri/autorizzazioni, nonché consensi da parte delle proprietà private, assenso/convenzione con Terna S.P.A., parere ENAC-ENAV, ENEL; SNAM, AdB-Distrettuale dell'Appennino Meridionale, etc..., qualora non ancora ottenuti;

Dato atto che il Consiglio Comunale ha affrontato le problematiche connesse alle fonti energetiche rinnovabili, con particolare riferimento a quella eolica, adottando i seguenti atti:

- **Deliberazione di C.C. n. 64 del 28.12.2006**, ad oggetto: *“Atto di indirizzo – Disponibilità alla realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (eolico, biomasse e solare) sul territorio del Comune di Lucera”*, con la quale, tra l'altro, ha manifestato la volontà di consentire lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili nell'ambito del proprio territorio;
- **Deliberazione di C.C. n. 46 dell'11.11.2009**, ad oggetto: *“Convenzionamento impianti eolici. Determinazioni.”*;



COMUNE DI LUCERA

Provincia di Foggia

V SETTORE

VISTO il vigente P.U.G. approvato con D.C.C. n. 74 del 15/11/2016;

VISTA la legge urbanistica 17-agosto-1942 n. 1150, con le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. n. 20/2001;

VISTO il D.Lgs n. 387/2003;

VISTO il D.Lgs n. 199/2021;

VISTO il Piano di assetto idrogeologico (PAI), approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia nella seduta del 30/11/2005 con la delibera n. 39 e ss.mm.ii;

VISTO il Decreto del Segretario Generale n. 927 del 03.09.2021 dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, pubblicato sul BURP n. 126 del 07.10.2021, avente ad oggetto *"Approvazione modifica definitiva di perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità idraulica del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - Assetto Idraulico dell'ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, relativamente al Comune di Lucera (FG)";*

VISTE le norme tecniche del P.P.T.R. approvato dalla Regione Puglia con Deliberazione di Giunta n. 176/2015;

VISTO il T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii;

VISTO il nuovo RET (Regolamento Edilizio Tipo), approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 2250 del 21.12.2017;

VISTO il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con D.P.R. n° 380 del 06.06.2001 e successive integrazione e modifiche approvata con D.Lgs. n° 301 del 27.12.2002 ess.mm.ii;

VISTO il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii;

VISTO il D.P.R. n. 160/2010;

VISTA la L.R. n. 26/2022;

VISTA la L.R. n. 28/2022;

VISTO il D. Lgs 42/2004 e ss.mm.ii;


VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 19.06.2020 avente ad oggetto *"Adeguamento del Regolamento Edilizio Comunale vigente alle norme di cui al Decreto Ministeriale Sanità 5 Luglio 1975 e ss.mm.ii. e alla Legge 5 agosto 1978 n. 457";*

VISTO il Decreto Sindacale del 26.01.2022 prot. n. 4017, con il quale veniva conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente del V Settore confermato con Decreto Sindacale prot. n. 17918 del 18.04.2023;

Pertanto, nell'ambito delle proprie competenze, dal punto di vista strettamente urbanistico all'intervento in oggetto, **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** all'iniziativa presentata dalla società "Progetto UNO Srl", con sede legale alla Via Napoli n. 116- Catania, per la realizzazione delle opere infrastrutturali a servizio di un impianto eolico denominato -Wind 1, costituito da 8 aerogeneratori di potenza unitaria di 6,8 MW, per una potenza complessiva di impianto pari a 54,4 MW, da realizzarsi nel Comune di Foggia (FG) in località -Cantone, incluse le relative opere di connessione alla RTN ricadenti nel Comune di Lucera (FG)".


alle seguenti condizioni che:

- *la Società riconosca a favore del Comune di Lucera le misure compensative ambientali; tra la società e il Comune di Lucera, in ossequio a quanto previsto dalla vigente legislazione nazionale e regionale in materia (L.R. 28/2022), sia sottoscritta apposita convenzione attuativa che regolamenti i rapporti reciproci nella realizzazione e gestione dell'impianto e delle opere connesse al medesimo impianto, nonchè definisca anche le*



Pietro Favaro

Comune di Lucera Prot. in partenza N. 0049189 del 31-10-2023 - Cat.1 Class.1



COMUNE DI LUCERA

Provincia di Foggia

V SETTORE

precitate misure compensative ambientali da riconoscere a favore del Comune di Lucera; tali misure compensative sono giustificate dalla circostanza che l'agro del Comune di Lucera è ricco di segnalazioni archeologiche di notevole rilevanza storico-documentale, che con la eventuale realizzazione delle opere annesse all'impianto e relative connessioni si troverebbero inserite in un contesto ambientale a loro non congeniale. Tale eventualità comprometterebbe la possibilità di studi e scavi archeologici e una successiva fruizione turistica dell'area stessa;

- *Siano acquisiti tutti i NN.OO. degli Enti/Uffici coinvolti (Provincia di Foggia, Autorità di Bacino, Soprintendenza; ENAC-ENAV, nonchè assenso/convenzione con Terna S.P.A., ENEL, SNAM; etc.) nel relativo procedimento di approvazione della pratica in argomento;*
- *Sia valutata bene la collocazione delle reti interraste di connessione di cui trattasi, il quale posizionamento potrebbe generare contrasto con altri eventuali impianti autorizzati in regime di autorizzazione unica/PAU/VIA;*
- *La realizzazione di eventuali volumetrie connesse all'impianto e ricadenti nel Comune di Lucera sia assoggettata al rispetto di tutte le norme che ne regolano la fattispecie (statali, regionali e locali), comprese quelle del Codice della Strada, e sia assoggettata al rilascio del relativo Permesso di Costruire da parte del Comune di Lucera ad esito positivo della Conferenza dei Servizi, qualora esplicitamente indicato nell'ambito dell'Autorizzazione Unica (PAU)/Autorizzazione Unica/Provvedimento di VIA;*
- *La compatibilità delle opere previste su aree assoggettate ai vincoli di cui in premessa (AdB-Puglia Distrettuale dell'Appennino Meridionale; Provincia di Foggia; etc.), con le relative direttive di tutela, sia valutata dagli enti/uffici preposti alla loro salvaguardia e quindi al rilascio del relativo atto di assenso;*
- *sia inviato l'avviso dell'avvio del procedimento espropriativo a tutti i proprietari interessati ai sensi degli artt. 11 e 16 del D. Lgs 327/2001;*

Qualora la società dovesse ottenere l'Autorizzazione Unica/PAU/VIA dovrà rispettare le seguenti ulteriori prescrizioni:

- *in fase di cantiere dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti volti a minimizzare l'emissione di polveri: imponendo basse velocità dei mezzi; utilizzando acqua per bagnare le aree di lavoro e le strade; le piste saranno inoltre rivestite da un materiale inerte a granulometria grossolana che limiterà l'emissione di polveri;*
- *durante la fase di cantiere e di dismissione, per evitare o limitare il disturbo indotto da emissioni acustiche e vibrazioni ai residenti nelle aree limitrofe, si eviterà l'esecuzione dei lavori o il transito degli automezzi durante le ore di riposo;*
- *le superfici necessarie allo stoccaggio momentaneo dei materiali saranno quelle minime indispensabili, evitando occupazioni superflue di suolo;*
- *rimozione completa delle reti al termine della vita utile dell'impianto e conferimento agli impianti di recupero e trattamento secondo la normativa vigente;*
- *la viabilità di servizio non dovrà essere finita con pavimentazione stradale bituminosa, ma dovrà essere resa transitabile esclusivamente con materiali drenanti naturali;*

deve essere posta attenzione alla stabilità dei pendii evitando attività che possono innescare fenomeni di erosione;





COMUNE DI LUCERA

Provincia di Foggia

V SETTORE

- *il proponente al termine della vita dell'impianto e opere di connessione dovrà comunicarlo anche a questo Ente;*
- *a fine ciclo produttivo dell'impianto, le opere connesse ricadenti nel Comune di Lucera dovranno essere rimosse e smaltite ai sensi della normativa vigente;*
- *la società in fase di convenzionamento dovrà assicurare le dovute garanzie fideiussorie per la dismissione delle opere connesse ricadenti nel territorio del Comune di Lucera;*
- *Eventuali opere inerenti strutture pubbliche comunali (viabilità ed altro) siano eseguite a perfetta regola d'arte ed in particolare così come previsto dal nuovo Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 77 del 27.10.2014 avente per oggetto "Regolamento per l'esecuzione di opere che richiedono interventi di manomissione del suolo e sottosuolo pubblico sul territorio comunale"; inoltre a titolo di compensazione ambientale il proponente dovrà riqualificare le strade comunali interessate dagli scavi per le opere di connessione mediante il rifacimento delle pavimentazioni delle stesse strade, esteso alla intera larghezza e lunghezza della carreggiata;*
- *Eventuale occupazione permanente o temporanea di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Lucera e che comporti o meno la costruzione di manufatti, è soggetta a preventiva concessione/autorizzazione da parte dell'Ente, così come disciplinato dal Regolamento Comunale per l'applicazione del canone unico patrimoniale approvato con Deliberazione Consiliare n. 30 del 31.05.2022.*
- *durante la esecuzione delle opere sia garantita la pubblica e privata incolumità dei cittadini e l'esatta osservanza delle norme di sicurezza;*
- *L'inizio dei lavori sia subordinato:*
 1. *all'acquisizione dell'autorizzazione unica/PAU/VIA, nonché di tutti gli atti di assenso da parte degli enti/uffici coinvolti nel procedimento di approvazione delle opere in questione e degli atti di assenso da parte dei privati proprietari dei suoli eventualmente interessati dalle opere;*
 2. *al rispetto delle prescrizioni impartite nei pareri/N.O rilasciati dagli Enti coinvolti;*
- *la Società qualora dovesse ottenere l'Autorizzazione Unica/PAU/VIA dovrà presentare a questo Ente una relazione descrittiva asseverata con relativo elaborato grafico a firma di un tecnico abilitato nella quale dovrà riportare le opere autorizzate ricadenti su eventuali proprietà private del Comune di Lucera, indicando la fascia di rispetto delle medesime opere (infrastrutture interrato e cabine da realizzare);*

Si precisa che il Comune resta sollevato ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia anche giuridica che per dato o per fatto del presente parere potesse pervenirgli da terzi, intendendosi che il parere viene concesso senza pregiudizio e limitazione dei diritti dei terzi.

N.B.: questo parere non sostituisce né contempla i pareri/nullaosta che gli Enti/Uffici (AdB -Distrettuale dell'Appennino Meridionale; Provincia di Foggia, Soprintendenza, SNAM, ENEL SpA, ENAV-ENAC, assenso/convenzione con Terna S.P.A., etc..) interessati sono tenuti ad esprimere nell'ambito delle rispettive competenze sull'opera in oggetto e che la Società è tenuta ad acquisire prima del rilascio dell'A.U/PAU/VIA abilitante alla realizzazione delle opere.

Per l'istruttoria tecnica
(geom. Antonella Martinelli)

Antonella Martinelli



IL DIRIGENTE DEL V SETTORE
(ing. Pietro SAVOIA)

Pietro Savoia



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

TITOLARIO 5.6

Regione Puglia
Dipartimento Ambiente
Paesaggio e Qualità urbana
Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Progetto Uno S.r.l.
progettounosrl@arubapec.it

Oggetto: [ID VIP 10195] – Parco eolico denominato “Wind 1”, costituito da 8 aerogeneratori di potenza unitaria di 6,8 MW per una potenza complessiva d’impianto pari a 54,4 MW, da realizzarsi nel comune di Foggia in località “Cantone”, incluse le relative opere di connessione alla RTN ricadenti anche nel Comune di Lucera (FG).. Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.Lgs n.152/2006 e ss.mm.ii. Proponente: Progetto UNO S.r.l. [AC 108-24] Rif. Vs nota prot. n. 17455 del 17/10/2023/Prot. ADAM n. 29143 del 18/10/2023

Con riferimento alla Vs nota prot. n. 17455 del 17/10/2023, acquisita con ns prot. n. 29143 del 18/10/2023, con la quale veniva richiesto il parere relativamente all’intervento in epigrafe, si fa presente quanto segue.

Con D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., sono state soppresse le Autorità di Bacino di cui alla L. 183/89 e contestualmente istituite le Autorità di Bacino Distrettuali (tra le quali la scrivente, relativa al Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale) che con la pubblicazione del DPCM 04/04/2018 sulla G.U. n. 135 del 13/06/2018 hanno avuto piena operatività.

L’istruttoria dei pareri richiesti a questa Autorità di Bacino Distrettuale è condotta con riferimento ai Piani di Gestione Distrettuali per il rischio alluvioni (PGRA)¹ e per le acque (PGA)², nonché ai piani stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI)³, redatti dalle ex-Autorità di Bacino comprese nel Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale, vigenti per lo specifico ambito territoriale d’intervento.

¹ *Piano di Gestione Rischio di Alluvioni del Distretto Appennino Meridionale (PGRA)*, elaborato ai sensi dell’art. 7 della Direttiva 2007/60/CE e dell’art. 7 comma 8 del D.Lgs. 49/2010. Primo ciclo del PGRA (2016-2021) con la relativa procedura VAS adottato con Delibera n° 2 del Comitato Istituzionale Integrato del 03/03/2016 e approvato con DPCM del 27/10/2016 G.U. - Serie generale n° 28 del 03/02/2017. Secondo ciclo del PGRA (2016-2021) – I Aggiornamento di Piano ai sensi dell’art. 14, comma 3 Direttiva 2007/60/CE, adottato ai sensi degli artt. 65 e 66 del D.Lgs. 152/2006 con Delibera n° 2 della Conferenza Istituzionale Permanente del 20 dicembre 2021. Approvato con DPCM del 1/12/2022 pubblicato su G.U. n. 32 dell’8/02/2023.

² *Piano di Gestione Acque del Distretto Appennino Meridionale (PGA)*, elaborato ai sensi dell’art. 13 della Direttiva 2000/60/CE e dell’art. 17 del D.Lgs. 152/2006. Primo ciclo del PGA (2010-2015) con la relativa procedura VAS, approvato con DPCM del 10 aprile 2013 e pubblicato sulla G.U. n. 160 del 10/07/2013. Secondo ciclo del PGA (2016-2021) approvato con DPCM del 27 ottobre 2016 G.U. e pubblicato sulla GU - Serie generale n° 25 del 31/01/2017. Terzo ciclo del PGA (2016-2021) – II Aggiornamento di Piano - ai sensi degli artt. 65 e 66 del D. Lgs. 152/2006 e delle relative misure di salvaguardia ai sensi dell’art. 65 c. 7 e 8 del medesimo Decreto - adottato, ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs. 152/2006, con Delibera n° 1 della Conferenza Istituzionale Permanente del 20 dicembre 2021. Approvato con DPCM 07/06/2023, pubblicato su GU n.214 del 13-9-2023.

³ Territorio dell’UoM Puglia: *Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI)*, approvato con Delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Puglia n. 39 del 30 novembre 2005 e successivi aggiornamenti.



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

Ciò premesso, l'intervento consiste nella realizzazione di un parco eolico in località "Cantone" costituito da 8 aerogeneratori per una potenza complessiva di 54,4 MW nel territorio comunale di Foggia, con opere di connessione anche in quello di Lucera.

L'intervento prevede la realizzazione, oltre agli aerogeneratori, delle rispettive piazzole di montaggio, della viabilità di accesso, di un cavidotto interno e di un cavidotto esterno di collegamento fino alla stazione alla cabina di consegna e da qui alla stazione elettrica della RTN.

Per quanto attiene agli strumenti di pianificazione di bacino e di distretto e, in particolare, al PAI, si registrano interferenze tra il cavidotto di vettoriamento ed alcuni perimetri ad alta, media e bassa pericolosità idraulica, oltre che con alcuni reticoli idrografici segnati su carta base del PGRA, rendendo valide le tutele previste dagli artt. 6, 7, 8, 9 e 10 delle NTA del PAI vigente.

Nella documentazione tecnica a corredo è presente una relazione geologica, geotecnica ed idrogeologica in cui viene effettuata la caratterizzazione della stratigrafia mediante delle prove di tipo STP, rimandando alla fase esecutiva la realizzazione di indagini più approfondite. Riguardo gli aspetti idraulici ed in particolare le intersezioni tra il cavidotto ed il reticolo idrografico, sono assenti specifiche considerazioni.

Sulla base della documentazione prodotta si ritiene il progetto compatibile con il PAI vigente alle seguenti condizioni:

1. In fase esecutiva siano eseguite indagini dirette e conseguenti prove di laboratorio finalizzate alla validazione del modello geologico sito specifico oltre che alla assunzione dei pertinenti valori geomeccanici da utilizzare nelle verifiche di stabilità e nella scelta della tipologia fondazionale;
2. Le attività di scavo siano condotte in maniera da proteggerlo dalla degradazione dei parametri geotecnici, mediante l'adozione di sistemi di drenaggio delle acque superficiali, evitando di accumulare materiale in corrispondenza di versanti o linee di impluvio e comunque rispettando la normativa vigente sulla gestione dei materiali di scavo e sulla sicurezza durante la sua esecuzione;
3. Gli scavi siano eseguiti nel rispetto delle infrastrutture di servizio esistenti, coordinandosi con i rispettivi enti proprietari, al fine di limitare eventuali disagi dovuti ad interruzioni di servizio per incauta o approssimativa esecuzione;
4. I sistemi di raccolta delle acque superficiali siano opportunamente dimensionati e privilegino - prima che lo smaltimento secondo le norme vigenti - forme di riutilizzo della risorsa;
5. Le interferenze tra il cavidotto ed il reticolo idrografico, sia risolto attraverso tecniche tipo TOC o similari avendo cura di predisporre le vasche di ingresso ed uscita del tubo al di fuori delle aree inondabili con tempo di ritorno 200 anni, ovvero assicurando con metodi alternativi equivalenti livelli di sicurezza dell'infrastruttura, ad una profondità tale da resistere alle azioni idrodinamiche della corrente;
6. La viabilità di accesso sia realizzata con materiali che non modifichino la permeabilità naturale del terreno mantenendone inalterata la morfologia.

Sarà cura del responsabile del rilascio del titolo abilitativo l'introduzione delle predette prescrizioni all'interno del relativo dispositivo e delle figure previste per legge la loro concreta attuazione.

Il Dirigente Tecnico

dott. geol. *Gennaro Capasso*

Il Dirigente Tecnico
dott. geol. Gennaro Capasso
Indirizzo: Via...
Tel. 0884...
E-mail: gcapasso@...
PEC: gcapasso@pec...



Il Segretario Generale

dott.ssa geol. *Vera Corbelli*



Trasmissione a mezzo posta elettronica
ai sensi dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005
Prot. r_puglia/AOO_180 del 03/11/2023/0063966

Al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
Sezione Autorizzazione Ambientali
RUP Dott. Paolo Perrone
PEC servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: [ID VIP 10195] Parco eolico denominato "Wind 1", costituito da 8 aerogeneratori di potenza unitaria di 6,8 MW, per una potenza complessiva d'impianto pari a 54,4 MW, da realizzarsi nel Comune di Foggia (FG) in località "Cantone", incluse le relative opere di connessione alla RTN ricadenti anche nel Comune di Lucera (FG).Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.

Proponente: Progetto UNO S.r.l.

Questo Servizio, in riferimento al progetto per la realizzazione del Parco eolico denominato "Wind 1", costituito da 8 aerogeneratori di potenza unitaria di 6,8 MW, per una potenza complessiva d'impianto pari a 54,4 MW, da realizzarsi nel Comune di Foggia (FG) in località "Cantone", incluse le relative opere di connessione alla RTN ricadenti anche nel Comune di Lucera (FG). [ID VIP 10195], ai fini del rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii;

Visti:

il Regolamento Regionale 30/12/2010 n.24;
l' art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii;

Considerato che nell'area di progetto **non insistono** produzioni agricole di qualità, ma l'aerogeneratore n. **A1** ricade tra le superfici coltivate a **"biologico"** Foggia Foglio 26 part.IIa 181;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE per quanto previsto dal R.R. 24/2010,, al progetto per la realizzazione del Parco eolico denominato "Wind 1", costituito da 8 aerogeneratori di potenza unitaria di 6,8 MW, per una potenza complessiva d'impianto pari a 54,4 MW, da realizzarsi nel Comune di Foggia (FG) in località "Cantone", incluse le relative opere di connessione alla RTN ricadenti anche nel Comune di Lucera (FG). ad eccezione dell'aerogeneratore n. A1 Foglio 26 part.IIa 181 Foggia, poichè ricade tra le superfici coltivate a "biologico".

Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella Mazzilli P.O "Statistica agraria e impianti energetici", Email: a.mazzilli@regione.puglia.it, PEC upa.foggia@pec.rupar.puglia.it.

Il Responsabile di P.O
(firmato digitalmente)
(Dott.ssa Antonella Mazzilli)

Il Dirigente del Servizio
(firmato digitalmente)
(Dott. Pasquale Solazzo)

www.regione.puglia.it

Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
Servizio Territoriale Foggia – Piazza Umberto Giordano, n. 1 – 71121 Foggia pec: upa.foggia@pec.rupar.puglia.it
P.O. Statistica Agraria e Impianti Energetici Dott.ssa Mazzilli Antonella tel 0881706525